



IL REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE: ALCUNE QUESTIONI INTERPRETATIVE

Dott.ssa Annalisa DE VIVO

Diretta 14 dicembre 2009

PRINCIPALI RIFERIMENTI



D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139
(Ordinamento Professionale, art. 42, commi 2 e 3)



D.M. 7 agosto 2009, n. 143
(Regolamento di attuazione, in vigore dal 31 ottobre 2009)



Informativa CNDCEC n. 71/2009
(Indicazioni per l'applicazione del Regolamento del tirocinio)



Art. 42 (Tirocinio)
Secondo comma



Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentito il Consiglio Nazionale, **stabilisce con proprio regolamento:**

- ✓ i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio
- ✓ le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento del tirocinio e le relative sanzioni disciplinari
- ✓ il numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista
- ✓ gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.



Art. 42 (Tirocinio)
Terzo comma



Con il medesimo regolamento vengono altresì determinate:

- a) le modalità di svolgimento di parte del **tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione europea**, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate a quella di dottore commercialista ed esperto contabile, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri;
- b) **le condizioni sulla base delle quali coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti**. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 1, commi 2 e 3 D.M. n. 143/2009



“ Il tirocinio professionale è svolto con **assiduità**, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per **assiduità** si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso (...)”

“Il tirocinio si svolge **presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto** di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione.”

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Interpretazione del concetto di “sede”



Come evidenziato nella nota CNDCEC, dalla lettura congiunta dei commi 2 e 3 dell'art. 1 discende che il tirocinio deve comunque essere effettuato nell'ambito delle attività e delle pratiche svolte dal dominus che possono essere eseguite all'interno dello studio (inteso quale domicilio professionale del dominus) o anche altrove sotto la direzione ed il controllo del dominus.



Art. 1, comma 5 D.M. n. 143/2009: applicabilità della norma



"Il tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine."

*Poiché il primo triennio di formazione professionale obbligatorio per legge che sarà certificato dagli Ordini territoriali è quello relativo al periodo 2008-2010, la disposizione potrà di fatto trovare applicazione solo a decorrere dal **1° gennaio 2011**.*

I professionisti che non abbiano assolto all'obbligo di formazione nel triennio 2008-2010 e nei confronti dei quali sia stata irrogata una specifica sanzione disciplinare non potranno accogliere nei propri studi i praticanti per l'intero triennio successivo (2011-2013).



Conseguenze dell'inadempimento



Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio 2008-2010:

*✓ sarà valutato **al termine del triennio** di formazione professionale e non nel corso dei singoli anni;*

*✓ sarà accertato solo **all'esito di un procedimento disciplinare**, concluso con decisione assunta in sede disciplinare dal Consiglio dell'Ordine territoriale e dalla quale risulti chiaramente il mancato assolvimento dell'obbligo.*

In tal caso il dominus non potrà accogliere nuovi tirocinanti, mentre quelli già accolti dovranno essere trasferiti presso altro professionista "in regola".

*Quanto al dominus inadempiente, **la sua capacità di dar corso a nuovi rapporti di tirocinio deve intendersi preclusa** a far data dalla decisione disciplinare e fino a che si sia verificato il regolare adempimento dell'obbligo formativo nel corso del triennio successivo a quello oggetto di provvedimento disciplinare.*

OBBLIGHI FORMATIVI DEL *DOMINUS*



Obblighi del Consiglio dell'Ordine

Qualora abbia adottato in sede disciplinare la decisione di sanzionare il *dominus* non in regola con l'obbligo formativo, il Consiglio dell'Ordine:

- ✓ **sospende d'ufficio il periodo di pratica** per i tirocinanti il cui tirocinio è in corso alla data della decisione, fino al loro trasferimento presso un altro *dominus* in regola con i requisiti previsti dal regolamento;
- ✓ **dà pronta comunicazione al tirocinante** e si attiva ai sensi dell'art. 2 del regolamento al fine di metterlo in contatto con un professionista che abbia assolto l'obbligo formativo.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO



Artt. 5, co. 1 e 15, co. 3 D.M. n. 143/2009

Diversamente dal passato, l'iscrizione del tirocinante deve avvenire **nel registro tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è iscritto** il dottore commercialista, il ragioniere commercialista o l'esperto contabile presso il quale è svolto il tirocinio.

I praticanti iscritti nel registro del tirocinio tenuto da un Ordine di una circoscrizione diversa da quella presso la quale è iscritto il dominus devono pertanto essere trasferiti nel registro del tirocinio tenuto dall'Ordine presso il quale il dominus è iscritto.

Il praticante è iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall'Ordine che ha ricevuto il trasferimento, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione e senza dover corrispondere nuovamente la tassa di iscrizione all'Ordine di destinazione.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Trasferimento e adempimenti degli Ordini

Il trasferimento è disposto d'ufficio.

L'ordine di provenienza (cioè quello in cui il tirocinante risulta iscritto alla data di entrata in vigore del regolamento) deve:

- ✓ verificare il periodo di tirocinio svolto;
- ✓ comunicare l'esito del controllo sul periodo di tirocinio svolto, rilasciando una dichiarazione che nulla osta al trasferimento all'ordine che riceve il praticante;
- ✓ trasmettere il fascicolo del praticante all'ordine che riceve il trasferimento;
- ✓ cancellare il praticante dal registro del tirocinio.

L'ordine di destinazione (che riceve il trasferimento) dovrà procedere all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio e notificare l'avvenuta iscrizione al dominus e al praticante.

TASSA D'ISCRIZIONE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 5, comma 4, D.M. n. 143/2009

"Ciascun Ordine territoriale stabilisce **la tassa per l'iscrizione** nel registro del tirocinio, nel rispetto dei **limiti massimi** fissati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili."

Il limite massimo è pari ad euro 500 (vd. Nota informativa CNDCEC n. 70/2009).

Il CNDCEC precisa che la tassa per l'iscrizione può essere riscossa anche ratealmente, secondo la determinazione adottata dal Consiglio dell'Ordine territoriale, purché l'importo complessivo delle rate si mantenga nei limiti massimi fissati dal Consiglio Nazionale.



Contributo annuale: inapplicabilità



Non è previsto alcun contributo annuale, che pertanto – precisa il GNDCEC – non potrà essere richiesto dagli Ordini.

Secondo il Consiglio di Stato, **per la corresponsione di un contributo annuale sarebbe necessaria una specifica previsione di legge** (ex art. 23 Cost.: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”) che attualmente non è rinvenibile. E, trattandosi di prestazioni patrimoniali a carico della sfera dei privati, non è nemmeno applicabile per analogia l’art. 12, co. 1, lett. p), d.lgs. n. 139/2005 (contributo annuale a carico degli iscritti all’albo).



Art. 43 D.Lgs. n. 139/2005 - Art. 6 D.M. n. 143/2009



Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché il corso di studi sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell’Ordine e le Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata fra il Consiglio Nazionale ed il MIUR.

In attesa dell’adozione della predetta convenzione, le condizioni minime per lo svolgimento del tirocinio contestualmente alla frequenza del biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale sono definite in via provvisoria con decreto di natura non regolamentare del MIUR.



Operatività della disposizione



In ogni caso, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A "commercialisti" dell'albo, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale presso lo studio di un professionista iscritto nella sezione A dell'albo da almeno cinque anni (ex art. 42, co. 3, lett. b), D.Lgs. n. 139/2005).

Il MIUR ha chiarito (nota del 4 aprile 2008 - informativa CNDCEC n. 20/2008) che i tirocinanti in possesso di un diploma di laurea triennale nelle classi 17 (scienza dell'economia e gestione aziendale) e 28 (scienze economiche), iscritti al 31 dicembre 2007 nei registri dei tirocinanti tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e dai Collegi dei Ragionieri, potevano essere legittimati a richiedere l'iscrizione nella sezione A del registro dei praticanti dell'albo, qualora fossero iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale previsto per accedere alla sezione A dell'albo.



Operatività della disposizione



*Analogamente, ai sensi dell'art. 15, co. 2, D.M. n. 143/2009 **coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento del tirocinio (31.10.2009), in possesso della laurea triennale, sono iscritti nel registro dei tirocinanti nella sezione "tirocinanti esperti contabili" e hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o magistrale dovranno essere iscritti nella Sezione "tirocinanti dottori commercialisti".***

La norma prevede che in questi casi almeno un anno di tirocinio dovrà essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.



La nota CNDCEC riepiloga le tre situazioni possibili.

1. **Praticanti che hanno iniziato il tirocinio prima del 31 dicembre 2007**, in possesso di laurea triennale e provenienti dai registri tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri che, frequentando contestualmente allo svolgimento del tirocinio un corso di laurea specialistica o magistrale, sono stati iscritti nella Sezione "tirocinanti commercialisti" in virtù della nota 4 aprile 2008 del MIUR:
concluderanno il triennio di tirocinio senza necessità di dover svolgere un ulteriore anno di pratica dopo il conseguimento della laurea magistrale.

(segue)



2. **Praticanti che hanno iniziato il tirocinio successivamente al 1° gennaio 2008** che, in possesso di laurea triennale, alla data di entrata in vigore del regolamento del tirocinio (31 ottobre 2009) erano iscritti nel registro dei tirocinanti sezione "tirocinanti esperti contabili" tenuto dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed hanno contestualmente iniziato un corso di laurea specialistica o magistrale che consente l'accesso alla sezione A dell'albo:
dovranno essere iscritti d'ufficio, in virtù dell' articolo 15 del regolamento del tirocinio, nella Sezione "tirocinanti commercialisti" e dovranno svolgere almeno un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

(segue)



3. Soggetti che chiederanno l'iscrizione nel registro del tirocinio a partire dal 31 ottobre 2009, in possesso della laurea triennale ed iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale:

nelle more della stipula della convenzione quadro o dell'emanazione del decreto del MIUR di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento del tirocinio, costoro potranno richiedere l'iscrizione nella sola sezione "tirocinanti esperti contabili" del registro.



Art. 8, co. 1, D.M. n. 143/2009

Il tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda.

In tal senso è confermata l'indicazione contenuta nell' informativa CNDCEC n. 25 dell'8 maggio 2008.

*Al riguardo il CNDCEC chiarisce che per le iscrizioni dei tirocinanti che **dal 1° gennaio 2008** al momento della ricezione della informativa n. 25/2008 siano state disposte in conformità al previgente regolamento del tirocinio dei dottori commercialisti (D.M. 327/1995 che fissava la decorrenza del tirocinio alla data della delibera di iscrizione nel registro), si ritiene possibile - per la decorrenza dell'iscrizione - considerare valida la data di presentazione della domanda, previa verifica da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettivo svolgimento del tirocinio nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda stessa e la delibera di iscrizione nel registro.*

DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE



Iscritti anteriormente al 1° gennaio 2008



Per tali soggetti, essendo l'iscrizione nel registro del tirocinio avvenuta sotto la vigenza dei precedenti ordinamenti professionali (**D.P.R. 1067/1953** per i dottori commercialisti e **D.P.R. 1068/1953** per i ragionieri), si applicano le norme dei rispettivi regolamenti sul tirocinio allora vigenti, vale a dire:

- ✓ per i dottori commercialisti, il D.M. 10 marzo 1995, n. 327 che fissava la decorrenza del tirocinio alla data della delibera di iscrizione nel registro;
- ✓ per i ragionieri, il regolamento della pratica professionale dei praticanti approvato dal C.N.R. il 5 giugno 1992, ai sensi del quale l'iscrizione veniva deliberata con effetto dalla data di presentazione della domanda.

SOSPENSIONE DEL TIROCINIO



Art. 8, co. 2, 3 e 4, D.M. n. 143/2009



Il tirocinio deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto.

È ammessa la sospensione del tirocinio nei seguenti casi:

- ✓ malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e servizio civile, purché idoneamente documentati;
- ✓ a seguito di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio è svolto, ovvero al tirocinante;
- ✓ mancato conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso, per un periodo massimo di 2 anni.

Il CNDCEC precisa che **l'elenco contenuto nell'art. 8 deve essere considerato tassativo**; perciò, al di fuori dei casi in esso previsti non è possibile sospendere il tirocinio.

Restano valide le sospensioni accolte prima dell'entrata in vigore del regolamento del tirocinio.